

ALLEGATO "A" AL N. 77.425/16.926 DI REPERTORIO

STATUTO

della **Fondazione "Infermeria Cesare Vercellone" E.T.S.** con sede in Cavaglià (BI) Via Donatori Sangue n. 3/5, già iscritta al n. 1358 in data 06/02/2019 al Registro Regionale Centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte.

CAPO I

ORIGINE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1 - ORIGINE

La Fondazione "Infermeria Cesare Vercellone" E.T.S., già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficienza, è sorta tra il 1750 ed il 1768 per volere dell'Avvocato Cesare Vercellone che sempre collaborò al bene di Cavaglià, suo paese natale ed al suo sviluppo, come si rileva nel libro della cronistoria di Cavaglià scritto dallo storiografo Ferdinando Rondolino nel 1892.

La denominazione della Fondazione è "**Fondazione Infermeria Cesare Vercellone** E.T.S." con sede in Cavaglià (BI) Via Donatori Sangue n. 3/5.

Art. 2 - SCOPO

La "Fondazione Infermeria Cesare Vercellone E.T.S.", ha per compito lo svolgimento senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale nell'ambito di:

- interventi e servizi sociali a' sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 Legge 8 novembre 2000 n. 328 nonchè interventi, servizi e prestazioni a' sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e della Legge 22 giugno 2016 n. 112;

- prestazioni socio-sanitarie;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- istruzione e formazione professionale,

a norma dell'art. 5 comma 1 lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione in particolare:

- garantisce l'accoglienza presso la propria struttura residenziale di anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;

- promuove ed implementa le attività prestate sia presso la propria struttura sia a domicilio;

- è impegnata a garantire servizi sempre più idonei e mirati all'utenza.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato, può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

Il Parroco di Cavaglià o altri sacerdoti o ministri di culto di qualsiasi religione e credo hanno libero accesso alla struttura per l'assistenza spirituale agli ospiti che lo

desiderano e per lo svolgimento del loro ministero.

Scopi fondamentali della Fondazione sono:

- l'organizzazione e l'erogazione, diretta o indiretta, di servizi socio assistenziali, socio sanitari e correlati servizi alberghieri, mediante prestazioni sia di ricovero pieno sia di ricovero diurno, sia di carattere ambulatoriale, presso la propria struttura, articolata in nuclei per persone anziane, prevalentemente non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione, diretta o indiretta, al domicilio degli utenti, di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie e correlati servizi alberghieri;
- la promozione e/o l'organizzazione, diretta o indiretta, sul territorio in cui opera, di ogni altra iniziativa sociale, socio-assistenziale e socio sanitaria, a favore di persone anziane o disabili, bisognose di tutela e di supporto assistenziale.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà pertanto promuovere:

- l'allestimento, l'organizzazione, la gestione di strutture per anziani - sia autosufficienti in tutto o in parte o non autosufficienti - strutture per disabili e, in genere, ogni altra struttura e relativi servizi di supporto per rispondere ai bisogni delle persone anziane e dei disabili;
- l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;
- attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7) del D. Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata o continuativa e mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

In conformità alla linee guida adottate con D.M. Lavoro e Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'art. 97 ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, nello svolgimento di tale attività verrà comunque garantito il rispetto dei principi di trasparenza, verità e correttezza nei confronti dei terzi interessati prevedendo, tra l'altro, modalità e strumenti in grado di fornire ai donatori una corretta informazione sulla raccolta fondi messa in atto. Per quanto precede l'ente provvederà a diffondere attraverso mezzi di comunicazione adeguati informazioni veritiere nonché a comportarsi con lealtà ed onestà nei confronti dei donatori e dei beneficiari della raccolta. Qualora la raccolta fondi sia svolta attraverso la cessione di beni o servizi l'ente provvederà a verificare che i beni o servizi offerti siano di modico valore e che in ogni caso sussista sempre la

prevalente causa liberale da parte del soggetto donatore anche evitando la richiesta di importi minimi parametrati ai prezzi di mercato.

Essa intende, infine, promuovere, in sinergia con le istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti.

E' consentito lo svolgimento di attività diverse purché secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Per le citate finalità la Fondazione potrà esercitare la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte.

La Fondazione potrà infine compiere tutti gli atti e le operazioni, di qualsiasi natura e carattere, strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali ivi compresa la stipula di Convenzioni con Enti pubblici, enti locali, altri E.T.S. e la partecipazione in Enti aventi finalità analoghe, affini o connesse al proprio scopo, confermata l'esclusione di ogni finalità particolare, lucrativa, speculativa, politica, sindacale e simili.

Art. 3 - ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico e con particolare riguardo alle persone nate o residenti in Cavaglià.

La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

Art. 4 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dai beni immobili indisponibili di cui la stessa risulta dotata originariamente tra cui i seguenti appezzamenti di terreno in Comune di Cavaglià così censiti nel Catasto Terreni:

- Foglio 10 mappale 285, seminativo, classe prima, di centiare 18, reddito agrario Euro 0,13 e reddito dominicale Euro 0,16. Valore catastale rivalutato ai fini IMU Euro 26,00;

- Foglio 2 mappale 229, prato, classe seconda, di are 85 e centiare 50, reddito agrario Euro 28,70 e reddito dominicale Euro 33,12. Valore catastale rivalutato ai fini IMU Euro 5.382,00;

b) dal denaro, beni in natura o crediti che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo nel corso della sua vita alla Fondazione;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati;

d) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti privati;

e) da redditi derivanti dalle attività sociali e dalla gestione del patrimonio al netto delle spese di gestione dell'Ente e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali nei limiti di legge.

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Il Patrimonio potrà essere incrementato attraverso:

- i proventi dell'attività a ciò destinati;
- contributi, lasciti, donazioni, o cessioni di diritti, da parte di enti o istituzioni, pubblici o privati e più in generale da persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, espressamente destinati per volontà dei donanti/disponenti all'incremento del Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente agli scopi istituzionali: i beni e diritti costituenti il patrimonio dell'Ente non possono essere ripartiti o distolti in qualunque forma dalla loro destinazione sia durante la vita dell'Ente sia all'atto dello scioglimento.

Il Patrimonio della Fondazione si articola funzionalmente in Patrimonio (o fondo) di dotazione e Patrimonio (o fondo) di gestione.

Il Patrimonio di dotazione è composto da beni destinati ad essere utilizzati e conservati durevolmente nel corso della vita della Fondazione. La sua mutazione in altri beni più funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione assunta in conformità con le regole statutarie con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) dei suoi componenti soggetta a specifica autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa. Il relativo vincolo di destinazione deve risultare espressamente all'atto della dotazione e di seguito essere riportato nel bilancio e nelle scritture contabili della Fondazione.

Costituiscono patrimonio di dotazione:

- i beni immobili (appezzamenti di terreno) indicati al precedente paragrafo a);
- la somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) soggetta al vincolo di destinazione per il perseguimento esclusivo di finalità sociali come indicato dal comma 1 bis lettera a) dell'art. 29 della Legge Regionale 12/2017.

Il Patrimonio di gestione è costituito da:

- ogni apporto, contributo, donazione, lascito destinato

all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente
destinato all'incremento del patrimonio di dotazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il patrimonio di gestione della Fondazione sarà impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per quanto precede è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli Organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativi.

Si applica in ogni caso l'art. 8) del D. Lgs. 117/2017 ed in tal senso si considerano distribuzione indiretta di utili le attività ed i comportamenti indicati al comma 3 della disposizione richiamata.

CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti.

Art. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri così nominati:

- due consiglieri dal Comune di Cavaglià, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Michele Arcangelo di Cavaglià o suo delegato stabile, quale membro di diritto;
- n. 1 (uno) consigliere nominato dall'A.V.I.S. comunale di Cavaglià;
- n. 1 (uno) consigliere nominato dalla Croce Rossa Italiana
- Comitato di Cavaglià.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) esercizi e i suoi componenti potranno essere riconfermati alla scadenza senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Nel caso di morte, dimissioni, decadenza o impedimento di un Consigliere, il successore verrà designato dallo stesso soggetto titolare del diritto di nomina del Consigliere cessato. Il nuovo componente resterà in carica per il tempo

residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La carica di Presidente, Vice Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di:

- Sindaco, Assessore e Consigliere comunale del Comune di Cavaglià;

- Presidente, componente della Giunta o del Consiglio Provinciale della Provincia di Biella;

- amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove ha sede la Fondazione;

- dipendente in attività di servizio del Comune di Cavaglià; dirigente e funzionario regionale con funzioni di vigilanza; direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali; dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con la Fondazione.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio di Amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Revisore dei Conti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente con funzioni vicarie.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, il Revisore dei Conti attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche ricoperte da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvi in ogni caso i rimborsi spese, effettivamente sostenute, per le missioni e trasferte effettuate per conto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa responsabilità civile degli amministratori, del segretario (D&O), del direttore, comprensiva della tutela legale, giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

CAPO III

Art. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e l'esecuzione delle relative decisioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre:

- a) alla nomina dei componenti l'Organo di Controllo;
- b) a deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Segretario;
- c) a deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore;
- d) alle eventuali modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) dei suoi componenti;
- e) all'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- f) all'accettazione o al rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché agli acquisti e alienazioni di beni mobili ed immobili;
- g) a sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- h) ad esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- i) a deliberare circa l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio dell'Ente con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) dei suoi componenti;
- l) alla approvazione del bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, e dalla relazione di missione in conformità al disposto degli artt. 13 e 14 D. Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore in conformità ai principi indicati dal citato art. 14. Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.

In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate al comma 3 della disposizione richiamata.

Art. 9 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio e delle linee di indirizzo dell'attività della fondazione. Si riunisce altresì ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata con apposito avviso dal Presidente o da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione dovrà essere notificato agli altri consiglieri a mezzo di raccomandata (anche a mano) di telegramma, di telefax o di posta elettronica, almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

Il Consiglio dovrà tenersi presso la sede della Fondazione od in qualunque altra località purché ritenuta idonea dai Consiglieri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Non sarà necessaria alcuna formalità qualora siano presenti tutti i membri in carica del Consiglio.

Art. 10 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli argomenti di sua competenza a maggioranza dei suoi componenti. Per la modifica del presente statuto sarà tuttavia necessaria la maggioranza di oltre i due/terzi dei suoi componenti.

Art. 11 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE e DEL TESORIERE

Al Presidente compete la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Presidente potrà inoltre:

- assumere, nei casi di urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento.

Art. 12 - SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato, come stabilito al precedente art. 8, dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti.

Egli, oltre a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a sovrintendere alla gestione amministrativa e contabile della stessa e a svolgere i compiti che saranno espressamente definiti in apposito Regolamento da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione con la configurazione/predisposizione dell'organigramma della Fondazione.

Qualora in possesso del titolo di "Direttore di Comunità Socio - Sanitaria" ai sensi della normativa regionale, allo stesso possono essere affidate le funzioni previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente.

Art. 13 - DIRETTORE

Il Direttore della Fondazione è nominato, come stabilito al precedente art. 8, dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti.

Qualora il Segretario della Fondazione sia in possesso del titolo di "Direttore di Comunità Socio - Sanitaria" ai sensi della normativa regionale, la funzione è esercitabile dallo stesso.

Al Direttore sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività della struttura nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in ogni caso le funzioni previste dalla specifica normativa regionale, tempo per tempo vigente.

Il Direttore svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

CAPO IV

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da un Revisore Unico o da un Organo Collegiale composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tutti nominati tra iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo controlla la gestione finanziaria della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio con il relativo rendiconto, esercita il controllo contabile.

CAPO V

NORME GENERALI

Art. 15 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore ad altri Enti del terzo settore operanti a scopo di pubblica utilità compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente ovvero ad altri E.T.S. indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - ISTITUZIONE REGISTRI

Presso la Fondazione viene istituito:

- a) il Registro dei benemeriti che abbiano contribuito mediante erogazioni o lasciti al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- b) Il registro dei volontari benemeriti che, con il

coordinamento e l'indirizzo dei consiglieri prestino senza alcun vincolo né corrispettivo la propria attività a favore della Fondazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Si applica il disposto dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione provvederà qualora lo ritenga necessario a redigere un apposito registro interno allo scopo di regolare e disciplinare l'attività di volontariato. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari a norma dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

Di entrambe le forme di contribuzione volontaria verrà dato conto annualmente mediante pubblicazione dei lasciti e dei nominativi dei volontari sugli organi di informazione.

Art. 17 - DIVIETI

La Fondazione non potrà erogare sotto qualsiasi forma ed anche mediante cessione di beni o erogazioni di servizi a condizioni di favore, compensi a terzi, collaboratori, sostenitori, amministratori, revisori, eccetera, superiori ai limiti di legge in vigore. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 - NORMA TRANSITORIA

La Fondazione è E.T.S.. L'utilizzo della nuova denominazione contenente l'acronimo E.T.S. deve intendersi sospensivamente condizionata all'iscrizione nel R.U.N.T.S..

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: PIERLUIGI BOERIO - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio